

DELIBERAZIONE 20 maggio 2019, n. 675

**Percorso Attuativo di Certificabilità. Percorso propedeutico al raggiungimento della certificabilità da parte delle Aziende e degli Enti del SSR sulle operazioni dell'esercizio 2019.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1 comma 291 della L. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) che dispone che "con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie";

Visto l'art. 11 "Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività" del Patto per la Salute in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 03/12/2009 che prevede in ragione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in attuazione del federalismo fiscale, che le Regioni si impegnano a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto il Decreto 17/09/2012 del Ministero della Salute, all'art. 2, che prevede che gli enti del Servizio Sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 11 del Patto per la Salute 2010-2012, devono garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci nel rispetto di un Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A.C.) che sia conforme alle modalità e ai tempi previsti nell'art. 3 del medesimo Decreto;

Visto il Decreto 01/03/2013 del Ministero della Salute, che definisce i "Percorsi Attuativi di Certificabilità", che al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto, di cui al capoverso precedente, prevede all'allegato B la designazione da parte della Regione, con provvedimento formale, di tutti i soggetti (operanti presso le sedi degli assessorati regionali competenti) "sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende

garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC", specificando che fra tali soggetti dovrà essere individuato anche il responsabile del coordinamento;

Vista la propria Deliberazione n. 478 del 17/06/2013 che ha designato i soggetti sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) ed ha demandato a tali soggetti, quale primo adempimento, la presentazione del PAC regionale e della relativa relazione di accompagnamento, al fine di procedere alle relative formalizzazioni;

Vista la propria Deliberazione n. 504 del 25/06/2013 con la quale è stata adottata una prima versione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) del Servizio Sanitario Regionale, che è stata sottoposta all'approvazione del Tavolo di Monitoraggio degli adempimenti sanitari istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze;

Vista la propria Deliberazione n. 702 del 25/05/2015 con la quale è stata abrogata la succitata deliberazione 504/2013 ed è stata approvata una nuova versione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) sia per recepire le modifiche e le integrazioni richieste dal Tavolo degli adempimenti sanitari sia per adeguare la precedente versione alle importanti modifiche organizzative intervenute con l'entrata in vigore della L.R. 16 marzo 2015 n. 28;

Atteso che la Regione ha comunicato al Tavolo degli adempimenti sanitari, nel corso delle verifiche periodiche di rito, che avrebbe proceduto a rivedere l'intera struttura del cronoprogramma del PAC;

Vista la Deliberazione n. 1139 del 24/11/2015 con la quale si modificano parzialmente i nominativi dei responsabili del PAC individuati con Deliberazione n. 478 del 17/06/2013;

Vista la L.R. 28/12/2015 n. 84, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005", che abroga la L.R. 28/2015 e che apporta importanti modifiche organizzative al SSR;

Vista la propria Deliberazione n. 719 del 19/07/2016, con la quale, per i motivi espressi più sopra in narrativa, si opera un'ulteriore revisione del cronoprogramma del PAC e l'impostazione di talune parti del percorso medesimo;

Atteso che, per il coordinamento del PAC, è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Regione e di tutte le Aziende Sanitarie, che dovrà

accompagnare le varie fasi e costituire un punto di contatto stabile tra l'Assessorato della Regione e le Direzioni Aziendali;

Preso atto che il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Percorso Attuativo di Certificabilità coinvolge tutti gli enti del Servizio Sanitario Regionale ed il Centro di responsabilità della Regione, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);

Vista la propria Deliberazione n. 1199 del 29/11/2016, con la quale si danno indicazioni ai soggetti del Servizio Sanitario Regionale e se ne fissano alcuni adempimenti;

Viste le proprie Deliberazioni:

- n. 311 del 27/03/2017, con la quale si approva la relazione di accompagnamento per l'attività 2016 e si correggono alcuni refusi presenti sul P.A.C.;

- n. 702 del 26/06/2017, con la quale si fissano delle linee guida per il Servizio Sanitario Regionale e si adottano procedure per la Gestione Sanitaria Accentrata e per il consolidato regionale;

- n. 1368 del 04/12/2017, con la quale si adotta la procedura di consolidamento dei dati regionali e si modifica il punto C2.1 del P.A.C.;

- n. 1530 del 27/12/2017, con la quale si adotta il disciplinare della Gestione Sanitaria Accentrata;

- n. 24 del 15/01/2018, con la quale si approva la relazione di accompagnamento per l'attività 2017;

- n. 25 del 15/01/2018, con la quale si rivedono alcune scadenze contenute nel PAC, senza, peraltro, prolungarne i termini complessivi;

- n. 118 del 04/02/2019, con la quale si approva la relazione di accompagnamento per l'attività 2018;

Viste, altresì, le seguenti Deliberazioni delle Aziende e degli Enti del SSR, con le quali vengono adottati i rispettivi PAC:

- soggetti consolidanti -

- Azienda USL Toscana centro, deliberazione DG n. 1051 del 13.07.2017;

- Azienda USL Toscana nord ovest, deliberazione DG n. 274 del 30.03.2017, modificata con deliberazione DG n. 331 del 20.04.2018;

- Azienda USL Toscana sud est, deliberazione DG n. 295 del 30.03.2017;

- Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, deliberazione DG n. 275 del 31.03.2017;

- Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, deliberazione DG n. 315 del 04.04.2017;

- Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, deliberazione DG n. 208 del 05.04.2017;

- Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, deliberazione DG n. 166 del 31.03.2017;

- soggetti non consolidanti -

- Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete

Oncologica (ex ISPO), deliberazione DG n. 312 del 21.12.2017;

- Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, deliberazione DG n. 19 del 05.01.2018;

- Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, deliberazione DG n. 441 del 28.12.2017;

Atteso che le Aziende Ospedaliere hanno portato a compimento il loro P.A.C., come da scadenze previste nel crono-programma regionale, e stanno perfezionando alcuni aspetti per rendere ancora più efficaci le azioni intraprese;

Atteso che il cronoprogramma caratterizzante il Percorso Attuativo di Certificabilità approvato con Deliberazione n. 719 del 19/07/2016 e s.m.i., prevede la conclusione dello stesso per tutte le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, a prescindere dal fatto che gli stessi rientrino tra quelli che consolidano oppure no, entro l'anno 2019;

Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione e all'identificazione degli strumenti amministrativi e contabili a disposizione dei vari soggetti del Servizio Sanitario Regionale che rappresentano la cornice giuridica e contabile all'interno della quale muoversi;

Ritenuto opportuno, altresì, effettuare le azioni propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi del PAC, azioni che mirano, essenzialmente, ad un'omogeneità di rappresentazione degli aspetti patrimoniali più particolari e non specificati dalla casistica ministeriale in vigore;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, fornire alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionali gli strumenti, come appena delineati, propedeutici al raggiungimento della certificabilità del bilancio, da affiancare all'ormai assodata certificazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di richiamare gli atti amministrativi menzionati in narrativa, che costituiscono la cornice giuridico-amministrativa, affiancata alle disposizioni normative e ministeriali esistenti, entro cui si sviluppa il Percorso Attuativo di Certificabilità delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

2. di affiancare agli stessi la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1343 del 20.12.2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della toscana", ed i successivi Decreti Dirigenziali che, periodicamente, aggiornano la Casistica dei principi contabili sia per affrontare la tematica di nuove

fattispecie sia per definire omogeneità di comportamenti, specialmente dove risulta mancante o non esaustiva la casistica presente;

3. di predisporre, per il tramite del decreto della Casistica dei principi contabili, apposite linee guida mirate sia a dare una migliore evidenza dell'aspetto patrimoniale dei bilanci anche in ottica di confronto nazionale sia una migliore rappresentazione di alcuni aspetti, talvolta emersi a seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 84 del 28.12.2015 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";

4. di procedere, tramite appositi atti che saranno successivamente adottati, all'eliminazione delle partite intercompany tra i soggetti del Servizio Sanitario Regionale (la data di chiusura e quella di riferimento delle partite saranno precisate nei successivi atti), in modo che siano eliminate marginali e residue criticità pregresse che rendono più difficoltoso e agevole il funzionamento delle procedure PAC e nell'ottica di un bilancio consolidato omogeneo;

5. Di procedere, tramite appositi atti che saranno successivamente adottati, ad una revisione delle procedure di verifica e controllo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 20.05.2013, per armonizzarle con gli atti normativi e regolamentari richiamati.

6. Di stabilire che le relazioni concernenti i punti n. 1 e n. 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1199 del 29 novembre 2016 "Indicazioni ed adempimenti alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per il Percorso Attuativo di Certificabilità." non devono più essere prodotte a partire dal 1° gennaio 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

## **- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale**  
**Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca**  
**Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 17 maggio 2019, n. 7629  
certificato il 17-05-2019

## **Istituzione di una Zona di Rispetto Venatorio denominata "Casa D'Ajna" in comune di Loro Ciuffenna.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 17bis "Zone di rispetto venatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 concernente il "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.r. 3/94), ed in particolare l'art. 19;

Visto l'art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all'approvazione del piano faunistico -venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Arezzo 2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 30/11/2012;

Esaminata la richiesta agli atti del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare – Ufficio territoriale di Arezzo [prot. AOOGR 451799/U090 del 28.9.2018] con oggetto: "Proposta di realizzazione nuova Zona di Rispetto Venatorio loc. Casa d'Ajna nel comune di Loro Ciuffenna", presentata dal Commissario dell' ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino Sig. Magnanini Massimo, con la quale si richiede in accoglimento della proposta congiunta delle associazioni locali Enalcaccia e Federcaccia, la realizzazione della ZRV Casa d'Ajna ai sensi dell'art. 17bis della l.r. 3/94, su una superficie di 236 ha precedentemente ricompresi all'interno della Azienda Faunistico Venatoria omonima "Casa d'Ajna", Azienda cessata come da decreto n. 3891 del 20/03/2019;

Visto il parere favorevole alla istituzione della ZRV, allegato alla richiesta, espresso dal Comune di Loro Ciuffenna con Deliberazione GC n. 136 del 17.07.2018;